



COMUNE DI SPORMAGGIORE

PROVINCIA DI TRENTO

| | |
|--|---------------|
| Codice ente 022180 | Protocollo n. |
| DELIBERAZIONE N. 7 in data: 27/02/2020 | |
| Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/> | |

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA Ordinaria DI 1 CONVOCAZIONE - SEDUTA Pubblica

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2019-2021 DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022.**

L'anno duemilaventi addì ventisette del mese di Febbraio alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati ai termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

| | |
|-----------------------|----------|
| 1 - POMAROLLI MIRCO | Presente |
| 2 - RAMPANELLI EZIO | Presente |
| 3 - CICCOLINI MASSIMO | Presente |
| 4 - MALFATTI GIUSEPPE | Assente |
| 5 - MALFATTI LUCA | Presente |
| 6 - ENDRIZZI MARCELLO | Assente |
| 7 - RAMPANELLI LUCA | Presente |
| 8 - TENAGLIA PAOLO | Presente |
| 9 - ZENI RAFFAELE | Presente |
| 10 - TENAGLIA CAMILLA | Presente |
| 11 - OSTI JACOPO | Presente |
| 12 - SCARPELLO LUCIA | Presente |
| 13 - ZENI ARDUINO | Presente |
| 14 - LUCHI GLORIA | Presente |
| 15 - CALLIARI SIMON | Presente |

Totale presenti: 13

Totale assenti: 2

Funge da il Segretario Comunale Sig. Giordani dott.ssa Federica il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. POMAROLLI MIRCO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERI PREVENTIVI

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Premesso che la stessa L.P. 18/2005, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali;

Considerato il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *"In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."*;

Visto che l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

Verificato che è stato posticipato il termine, per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022, al 31.03.2020, così come previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019, norma cui è fatto rinvio in forma dinamica dal Protocollo per la Finanza Locale 2020 che appunto dispone come "in caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020- 2022 dei comuni, le parti concordano l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni trentini".

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

Considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare

agli esercizi successivi.

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2020-2022;

Dato atto che il Documento Unico di Programmazione ricomprende la programmazione dei lavori pubblici, come disciplinata dall'art. 13 della L.P. 36/1993 e alla Delibera della Giunta Provinciale n. 106/2002, i cui schemi sono integrati da una nuova scheda relativa alle opere in corso di esecuzione.

Richiamato la L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*.

Rilevato che l'Amministrazione comunale ha determinato, per l'esercizio 2020, le tariffe e le aliquote d'imposta, con provvedimento di Giunta:

- n. 14 del 20/02/2020 determinazione tariffa fognatura per l'anno 2020;
- n. 15 del 20/02/2020 determinazione tariffa acquedotto per l'anno 2020.

Preso atto, che a seguito della nuova normativa introdotta il termine ultimo per l'approvazione della tariffa rifiuti TIA è stato prorogato al 30/4/2020, questo in deroga all'obbligatorietà, da parte dei Comuni, di approvare le tariffe entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. **Preso** atto che il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020 ha confermato per il 2020, in materia di imposta immobiliare semplice (IM.I.S.), le aliquote agevolate, le deduzioni e le compensazioni previste per l'anno 2019.

Atteso che, relativamente all'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) disciplinata dalla Legge provinciale n. 14/2014 e s.m. e i. sono confermate le aliquote, detrazioni e ogni altra disposizione stabilite con deliberazione consigliare n. 8 del 28/03/2018.

Verificato che l'elaborazione dell'Allegato a) “Risultato presunto di amministrazione” è avvenuta sulla base del comma 3 dell'art. 187 del D.Lgs. 267/2000 “Composizione del risultato presunto di amministrazione”, come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Rilevato che al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 è stata applicata una quota di avanzo di avanzo vincolato 2019 per un importo pari a euro 45.160,00 come consentito dal principio contabile 4/1 della programmazione di bilancio;

Atteso che nel Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 è stato iscritto il fondo di riserva nei limiti previsti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., sulla base delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati;

Richiamato il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2020, nel quale si confermano i limiti all'utilizzo in parte corrente della quota ex Fondo Investimenti Minori (ex F.I.M.), nelle seguenti modalità, già concordate con i precedenti Protocolli d'Intesa:

- la quota utilizzabile in parte corrente è pari al 40% delle somme rispettivamente indicate per i diversi anni; anche per il 2020 nella quantificazione della quota utilizzabile in parte corrente si deve tenere conto dei recuperi connessi all'operazione di estinzione anticipata dei mutui operata nell'anno 2015;
- i Comuni che versano in condizioni di disagio finanziario, anche dovuto agli oneri derivanti dal rimborso della quota capitale dei mutui, possono utilizzare in parte corrente la quota assegnata, comunque fino alla misura massima necessaria per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio;

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge

n. 243/2012 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema; per gli anni 2017–2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.

Preso atto che, con circolare 3 ottobre 2018 n. 25, la Ragioneria generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che "ai fini delle determinazioni del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018.. gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio del medesimo esercizio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui all'art. 9 della Legge 243/2012, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022 pur in considerazione delle modifiche normative indicate in premessa.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 di data 10 febbraio 2020 con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) e lo schema di Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2021-2022.

Evidenziato che il Documento Unico di Programmazione si compone della Sezione Strategica e della Sezione Operativa ed è stato predisposto nel rispetto del principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.

Preso atto che il Documento unico di programmazione 2020-2022 e il Bilancio di Previsione 2020 - 2022 è corredato dal prospetto relativo all'articolazione delle entrate in titoli – tipologie e categorie e quello delle spese per missioni, programmi, e macro aggregati, nonché per titoli e macro aggregati.

Verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nella nota integrativa al bilancio di Previsione 2020/2022.

Preso atto della deliberazione consiliare 30.04.2019 n. 11, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.23 del 31 ottobre 2019 con cui è stato definito che l'Ente non terrà la contabilità economia finanziaria negli esercizi finanziari 2019- 2020 avvalendosi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL.

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Documento Unico di programmazione 2020-2022 e dello schema di bilancio di previsione finanziario 2020–2022.

Richiamato il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/3/2018.

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, della nota integrativa al bilancio, del documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa.

Evidenziato ai sensi comma 831 della Legge 30/12/2018 n. 145(Legge di Bilancio) abolisce l'obbligo di redazione del bilancio consolidato a carico dei Comuni fino a 5000 abitanti .

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, con la deliberazione di approvazione del rendiconto si provvederà al riaccertamento ordinario e quindi ad aggiornare automaticamente gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione seguendo il criterio di imputazione sulla base della rispettiva esigibilità e scadenza (criterio della cosiddetta competenza finanziaria potenziata).

Visto il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione alla proposta di bilancio ed ai suoi

allegati protocollato in data 19/02/2020 al prot. N. 719.

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico amministrativa con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile.

Visto lo Statuto Comunale

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Zeni Raffaele, Tenaglia Camilla, Luchi Gloria, Calliari Simon), contrari n. 1 (Osti Jacopo) espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **di approvare** il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 (**Allegato n. 1**), dando atto che include alla sezione 3.3 la programmazione in materia di lavori pubblici in base agli schemi previsti dalla delibera della Giunta Provinciale n. 1061/2002;

2. **di approvare** il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (**Allegato n. 2**), unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria nelle seguenti risultanze finali.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

| ENTRATE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2020 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 | SPESE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2020 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|--|--|---------------------|---------------------|---|--|--|---------------------|---------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio | 73.448,87 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione | | 45.160,00 | | | Disavanzo di amministrazione | | | | |
| di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | | | | | | | | | |
| | | | | | Disavanzo derivante da debito autorizzato | | | | |
| Fondo pluriennale vincolato | | | | | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria e contributiva | 300.874,33 | 306.250,00 | 299.250,00 | 299.250,00 | Titolo 1 - Spese correnti | 1.287.177,30 | 1.149.600,00 | 1.124.490,00 | 1.121.490,00 |
| | | | | | - di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 394.386,70 | 315.244,00 | 302.134,00 | 302.134,00 | | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 801.097,42 | 555.930,00 | 550.930,00 | 547.930,00 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 1.660.552,33 | 375.020,00 | 236.600,00 | 236.600,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 1.845.322,88 | 420.180,00 | 236.600,00 | 236.600,00 |
| | | | | | - di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | Titolo 3 - Spese per incremento attività | | | | |
| | | | | | - di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| Totale entrate finali..... | 3.156.910,78 | 1.552.444,00 | 1.388.914,00 | 1.385.914,00 | Totale spese finali..... | 3.132.500,18 | 1.569.780,00 | 1.361.090,00 | 1.358.090,00 |
| Titolo 6 - Accensione Prestiti | | | | | Titolo 4 - Rimborso Prestiti | 55.647,58 | 27.824,00 | 27.824,00 | 27.824,00 |
| | | | | | di cui Fondo anticipazioni di liquidità | | | | |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 150.000,00 | 150.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute | 150.000,00 | 150.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 740.857,52 | 698.250,00 | 673.250,00 | 673.250,00 | Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite | 679.600,98 | 698.250,00 | 673.250,00 | 673.250,00 |
| Totale titoli | 4.047.768,30 | 2.400.694,00 | 2.167.164,00 | 2.164.164,00 | Totale titoli | 4.017.748,74 | 2.445.854,00 | 2.167.164,00 | 2.164.164,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 4.121.217,17 | 2.445.854,00 | 2.167.164,00 | 2.164.164,00 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 4.017.748,74 | 2.445.854,00 | 2.167.164,00 | 2.164.164,00 |
| Fondo di cassa finale presunto | 103.468,43 | | | | | | | | |

3. **di approvare**, la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (**allegato n. 3**);

4. **di dare atto** che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta comunale definirà il Piano esecutivo di gestione;

5. **di prendere atto** che a seguito della Legge 30/12/2018 n. 145(Legge di Bilancio) è stato abolito obbligo di redazione del bilancio consolidato a carico dei Comuni fino a 5000 e pertanto questo Comune di avvale della facoltà di non redigere il bilancio consolidato .

6. **di dare atto che**, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "Amministrazione

Trasparente", secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014;

7. **di trasmettere** copia del provvedimento, divenuto esecutivo, al Tesoriere comunale, per gli adempimenti di competenza.

8. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Zeni Raffaele, Tenaglia Camilla, Luchi Gloria, Calliari Simon), contrari n. 1 (Osti Jacopo) espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti.

9 Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to POMAROLLI MIRCO

IL SEGRETARIO FACENTI FUNZIONI
F.to Giordani dott.ssa Federica

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 10 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, 03/03/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giordani dott.ssa Federica

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali Regione T.A.A.

Addì, 27/02/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giordani dott.ssa Federica

Copia conforme all'originale , in carta libera, ad uso amministrativo

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giordani dott.ssa Federica